



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarate opere di pubblica utilità e soggette a una autorizzazione unica, che sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2, con il quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi *“al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare”* e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006, e in particolare l'art. 23, comma 5, lettera *a)*, con il quale viene precisata la definizione di *“messa in esercizio”* di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010 con cui la E.ON Produzione Spa, Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - con sede legale in Località Cabu Aspru, 07100 SASSARI, cod.fisc. 003251970962 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, è stata autorizzata a realizzare, presso la Centrale termoelettrica di Fiume Santo ubicata nel territorio del Comune di Sassari (SS), il progetto di sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 alimentate a olio combustibile con una nuova sezione alimentata a carbone, di potenza elettrica nominale lorda pari a circa 410 MW e di potenza termica pari a circa 858 MW;

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010 dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate abbiano inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., cioè entro un anno dall'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento;



VISTO che, effettuate le pubblicazioni in data 4 novembre 2010 e in assenza di contenzioso, la E.ON Produzione Spa avrebbe dovuto comunicare l'avvio dei lavori di cui al progetto in parola entro il 4 marzo 2012;

VISTO il decreto N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 2012 con cui, a seguito dell'istanza presentata dalla E.ON Produzione Spa, è stata concessa una proroga di 18 mesi alla suddetta data di inizio lavori, precisamente fino al 4 settembre 2013;

CONSIDERATO che la menzionata proroga è stata concessa in relazione a impedimenti di ordine tecnico inerenti l'ottemperanza alla prescrizione n. 23 del decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000987 del 10 agosto 2009 (DEC V.I.A.) riguardanti, tra l'altro, la caratterizzazione dell'area interessata e gli eventuali interventi di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza;

CONSIDERATO che nel mese di luglio 2013 la Società E.ON ha chiesto una ulteriore estensione temporale della proroga pari a 24 mesi per la persistente necessità di dare corso preventivamente alle attività di bonifica prescritte nel DEC V.I.A. del 10 agosto 2009;

VISTO il decreto N°55/05/2013 PR del 4 settembre 2013 con cui, accogliendo in parte la richiesta della E.ON, è stata concessa una ulteriore proroga di 15 mesi (precisamente fino al 4 dicembre 2014) ai termini previsti per l'avvio dei lavori;

CONSIDERATO, in particolare, che con il provvedimento N°55/05/2013 PR è stato prescritto alla Società E.ON Produzione S.p.A. di presentare, entro il 4 gennaio 2014, un Piano Stralcio compatibile con il Progetto di Bonifica dell'intero sito, prima di avviare i lavori di costruzione della nuova sezione a carbone contestualmente ai lavori di bonifica;

TENUTO CONTO inoltre che nell'ambito del succitato provvedimento N°55/05/2013 PR questo Ministero si è riservato la possibilità di valutare (su istanza motivata e documentata della Società E.ON Produzione Spa, e ferma restando la presentazione del Piano Stralcio) la sussistenza di cause di forza maggiore che avrebbero potuto consentire l'estensione della proroga dell'avvio dei lavori di costruzione della nuova sezione a carbone fino ai 24 mesi richiesti con l'istanza del luglio 2013;

CONSIDERATO che nel mese di settembre 2014 la Società E.ON ha evidenziato il persistere della condizione ostativa all'avvio dei lavori e ha richiesto l'estensione della proroga per l'avvio dei lavori di costruzione della nuova sezione a carbone di ulteriori 9 mesi (oltre i 15 già concessi, fino a raggiungere i 24 originariamente richiesti);

VISTO il decreto N°55/02/2014 PR del 4 dicembre 2014 con cui è stata concessa l'estensione richiesta di ulteriori 9 mesi e, pertanto, il termine per l'avvio dei lavori di realizzazione della nuova sezione a carbone è stato posticipato dal 4 dicembre 2014 al 4 settembre 2015;

VISTA l'istanza del 21.07.2015, prot 61-2015-87-6 P, con cui la società Fiume Santo SpA – con sede legale in via Monte Parioli, 6, Roma, Cod. Fisc e p.IVA 13243051003 – ha chiesto a questo Ministero la voltura della titolarità dei provvedimenti autorizzativi relativi all'impianto di Fiume Santo;



VISTA l'istanza prot n. 119-2015-87-6 P del 03.08.2015 con cui la società Fiume Santo SpA ha richiesto una quarta proroga della durata di 9 mesi alla data di avvio lavori, chiedendo di posticipare il citato termine dal 4 settembre 2015 al 4 giugno 2016;

VISTO il decreto N°55/02/2015 VL del 6.08.2015 con cui la titolarità delle autorizzazioni relative alla centrale termoelettrica di Fiume Santo è stata volturata da E.ON Produzione SpA alla società Fiume Santo SpA, con sede legale in Fiume Santo, località Cabu Aspru, 07100 Sassari, Cod. Fisc e p. IVA 13243051003;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza la società Fiumesanto SpA ha comunicato di essere in attesa della conclusione del procedimento di riesame dell'AIA avviato per la realizzazione di un impianto di trattamento degli inquinanti presenti nelle acque di emungimento, da realizzarsi in virtù di quanto disposto dal Decreto 5427/TRI/Di/3 del 22.11.2014 che ha approvato il progetto di bonifica. Il procedimento di riesame in atto impedisce il completamento della attività di bonifica preventiva, perpetuando la condizione ostativa all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova sezione a carbone;

VISTA la nota n. 18782 del 06.08.2015 con cui questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di esprimere un parere in ordine alla succitata istanza del 03.08.2015, prot. n. 119-2015-87-6 P, con particolare riferimento alle motivazioni della stessa e alla tempistica richiesta, comunicando eventuali motivi ostativi alla concessione della proroga;

VISTA la nota n. DVA-0021123 del 11.08.2015 con cui la Direzione generale per le valutazioni ambientali e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente ha trasmesso la suddetta nota MISE n. 18782 del 06.08.2015 alla Commissione Istruttoria IPPC sollecitando la conclusione del procedimento di riesame AIA nei stretti tempi tecnici;

VISTA la nota n. DVA-2014-0021226 del 12.08.2015 con cui la Direzione generale per le valutazioni ambientali e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, con riferimento alla richiesta di parere in merito all'istanza di proroga, ha comunicato a questo Ministero che il procedimento di riesame AIA è stato avviato il 29.07.2015 e, pertanto, i tempi richiesti da questo Ministero (cioè la scadenza fissata al 4.09.2015 per l'avvio lavori di realizzazione della nuova sezione) “[...] *potrebbero non essere compatibili con quelli minimi tecnici a formare, previo parere tecnico della competente Commissione AIA-IPPC, le valutazioni di competenza.*[...]”;

CONSIDERATO che il procedimento di riesame, in considerazione delle modalità di svolgimento specifiche previste dalla legge, non ha tempi di conclusione compatibili con la scadenza prevista dal provvedimento N°55/02/2014 PR del 4 dicembre 2014 e che, in ogni caso, in aggiunta ai tempi necessari per la conclusione del procedimento di riesame, bisogna considerare i tempi indispensabili per la realizzazione delle opere approvate e il completamento della attività di bonifica, secondo quanto stimato dalla Fiume Santo SpA;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha comunque accertato l'esistenza di un impedimento concreto, configurabile come “causa di forza maggiore”, rientrante nella fattispecie prevista dell'art. 1-quater comma 2 della Legge 27 ottobre 2003, n. 290;

CONSIDERATO che il differimento della data di inizio lavori comporta la necessità di aggiornamento della tempistica a essa conseguente, con particolare riferimento al termine per la messa in esercizio dell'impianto;

CONSIDERATO che continua a sussistere l'interesse pubblico al rafforzamento del sistema elettrico sardo, attraverso la promozione di nuovi investimenti;



D E C R E T A

Art. 1

L'art. 1 del decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010, così come modificato dai decreti N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 2012, N°55/05/2013 PR del 4 settembre 2013 e N°55/02/2014 PR del 4 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata la realizzazione, presso la Centrale termoelettrica di Fiume Santo ubicata nel territorio del Comune di Sassari (SS), di un progetto per la sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2, alimentate a olio combustibile, con una nuova sezione alimentata a carbone di potenza elettrica nominale lorda pari a circa 410 MW e di potenza termica pari a circa 858 MW, è modificato come di seguito indicato.

Il termine stabilito per l'avvio dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate, come da ultimo modificato dal decreto N°55/02/2014 PR del 4 dicembre 2014 e in scadenza il 4 settembre 2015, è prorogato di ulteriori di 9 mesi, fino e non oltre il 4 giugno 2016.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 il nuovo impianto produttivo dovrà essere messo in esercizio entro 48 mesi a partire dalla data di inizio lavori, così come aggiornata dal presente decreto.

Art. 2

Per quanto non espressamente modificato con il presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010.

Roma, li **07.09.2015**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rosaria Romano